

Sentenza n. 302/2017 pubbl. il 14/06/2017

RG n. 840/2015

N. R.G. 840/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sbrana ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16,27, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2015 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. MANINI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANINI EMANUELA

PARTE RICORRENTE

contro

TRENITALIA SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BECHI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO NARDI 27 50132 FIRENZE presso il difensore avv. BECHI VITTORIO

PARTE CONVENUTA

Per i seguenti motivi

Con ricorso depositato il 16.7.15, **[REDACTED]** diva questo Giudice del Lavoro per sentire accertare di avere svolto mansioni corrispondenti al livello B tecnici specializzati CCNL Mobilità a far data dall'1.8.12, o dalla diversa data di giustizia, o, in via subordinata, corrispondenti al livello

C; in ogni caso, al fine di sentire dichiarare il suo diritto alle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la convenuta, contestando le argomentazioni di cui al ricorso, del quale pertanto chiedeva il rigetto.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con testi e quindi discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.

Orbene, tanto premesso, deve dirsi, quanto alla domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento, che, nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (vd., tra le numerose altre, Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4791 del 9/3/2004; Sez Lav., sentenza n. 8025 del 21/05/2003).

Questa chiave di indagine, che deve guidare il giudice nella valutazione del materiale probatorio, consegue - anche logicamente - al puntuale assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione prima e di quello probatorio poi. Pacifica poi risulta la considerazione secondo cui, qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore - non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.

Nella specie, deve dirsi che il [REDACTED] veniva assunto ed inquadrato nel profilo professionale D CCNL di categoria (già livello F), cui appartengono coloro che *“sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative nell'ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore...”* (quale, a titolo esemplificativo, *“operatore specializzato rotabili”*: *lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse; effettuano altresì la messa in esercizio dei mezzi di trazione”).*



Il livello B richiesto da parte attrice fa invece riferimento a quei *“lavoratori che espletano, con maggiore autonomia organizzativa e discrezionalità, dell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenza tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzata alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.... Capo tecnico rotabili: Lavoratori che svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature...”*.

Orbene, risulta accertato, in esito alla istruttoria svolta, che il ricorrente - conformemente alla tesi da questo sostenuta in ricorso -, è stato stabilmente occupato, sin dal 2012, continuativamente presso l'impianto di Fiorentina di Piombino, in tal senso riferendo conformante tutti i testi escussi - in uno con le risultanze documentali di cui al doc 4 fasc ricorrente -, ad eccezione del teste [REDACTED] la cui deposizione, pertanto, deve ritenersi non pienamente attendibile, siccome rappresenta, pur ammettendo comunque una presenza lavorativa del ricorrente presso Fiorentina di Piombino, una diversa prevalente collocazione della sua prestazione lavorativa.

Risulta altresì dalla istruttoria espletata, conformemente alla declaratoria di livello reclamata in ricorso in via principale, come il [REDACTED] in tale periodo, e sino al 2015, fosse l'unica unità addetta alla funzione, ovvero alla gestione ed all'espletamento dei processi di manutenzione dei carri in dotazione alla Divisione Cargo, effettuando in autonomia operazioni di check in e check out, assegnazione del mezzo in riparazione e successivo controllo della idoneità del lavoro svolto (vedi anche doc 2). La attività in questione è risultata essere svolta dal [REDACTED] in piena autonomia operativa ed è stata caratterizzata - conformemente alla relativa declaratoria professionale qui rivendicata - da discrezionalità, con assunzione della relativa responsabilità, seppur nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute: non si può d'altro canto ritenere che si sia trattato di seguire pedissequamente una procedura prestabilita, ovvero di attività di mera esecuzione, al contrario dovendosi evidenziare come il [REDACTED] valutasse, con spendita di conoscenze e competenze tecnico-professionali, la utilizzabilità del carro ovvero la necessità di manutenzione, nonché verificasse lo stato successivo all'intervento manutentivo e decidesse, conseguentemente, della eventuale restituzione del carro alla circolazione (in tal senso vedasi le dichiarazioni del teste [REDACTED] *“ADR io ero addetto alla formazione treni, all'ufficio che si interfacciava proprio col [REDACTED] per chiedere se i carri erano buoni e se usciti dalla fossa potevano essere messi in circolazione, quando arrivava un treno*



il [redacted] controllava e decideva se andava messo in fossa, ovvero l'officina dove la ditta lavorava, quando il carro usciva dalla fossa col check out, se il carro era iscritto nel check out e conseguente M40, voleva dire che il carro era buona e poteva esser messo in circolazione ADR il check out era sempre compilato da [redacted]).

Significative al riguardo risultano anche le dichiarazioni del teste [redacted] quanto, in particolare, al coordinamento operato dal [redacted] circa il lavoro da eseguirsi a cura di ditte esterne, nonché in merito alla autonomia di valutazione caratterizzante il suo operato: "Cap 6: confermo, oltre ad avere visto questi moduli di direttive sia per quanto riguarda il check in per i lavori che avrebbe dovuto svolgere la ditta sia per quelli che riguardano la restituzione all'esercizio, che comportava il controllo, da parte del [redacted] delle lavorazioni eseguite dalla ditta, sia oil modello M40 rivolto a operatori della azienda. Il mod M40 conteneva disposizioni rivolte ad operatori della azienda su come intervenire sulle lavorazioni svolte, ad es se potevano provvedere a spostare i carri o a manovrarli"; in senso conforme riferiva poi anche la teste [redacted]: "ADR quando il carro era rimesso in circolazione, era a quel punto idoneo alla partenza e [redacted] comunicava questa circostanza così che io potessi fare i documenti necessari per la circolazione (...); Cap 6: sì, c'erano gli operai della impresa esterna che eseguiva i lavori e il [redacted] impartiva loro gli ordini, l'impresa è la stessa anche ora e mi pare si chiami Opus".

In tal senso rileva infine anche la ammissione del ricorrente ad appositi corsi di formazione (doc 3 fasc ricorrente) e l' utilizzo, da parte dello stesso, di sistemi che richiedevano competenze tecniche (vedi dichiarazioni del [redacted] al riguardo: "In questo periodo di cui ho parlato ma anche successivamente il Toninelli ha lavorato autonomamente con l'ausilio anche di lettura di schemi pneumatici in virtù del fatto che utilizza attualmente apparecchiatura computerizzata per prova freni (ACPF)").

La attività svolta dal ricorrente ha altresì comportato coordinamento dei lavori e delle varie attività coinvolte, sia per la necessaria scelta ed indicazione degli interventi manutentivi da effettuare e da affidare a ditte esterne, sia nella fase di restituzione del carro alla circolazione, che implicava altresì la gestione ed il coordinamento con il lavoro degli operatori di Trenitalia a ciò addetti (così risultano significative le dichiarazioni ancora del teste [redacted] il quale confermava di doversi interfacciare col ricorrente per sapere il da farsi: "ADR so le circostanze perché ero lì e dovevo sempre chiamare lui per sapere che fare, lui mandava il foglio su, il [redacted] faceva il foglio all'officina, a chi era addetto alla manipolazione dei carri nel programma SIR e quando il carro diventava VU il carro era buono e da quel momento lo potevamo utilizzare").

Né la ricostruzione attorea può dirsi minata dalle deposizione dei testi [redacted] (della cui attendibilità si è detto) e [redacted] (che pare avere una conoscenza più sfumata e meno precisa, le



sue dichiarazioni essendo meno circostanziate per il periodo di causa e più riferite alla attività attualmente svolta dal [REDACTED], inoltre neppure il teste è in grado di ricordare con esattezza da quando il ricorrente tornò in sede da Piombino: "ADR a me sembra che [REDACTED] tornò da Piombino alla officina di Livorno a fine anno 2014, dicembre o novembre").

D'altro canto, analoghe considerazioni possono valere per il teste [REDACTED] di parte convenuta, il quale, oltre a riferire delle attività attualmente svolte dal ricorrente, finiva per fornire, con le sue dichiarazioni, riscontro proprio alla ricostruzione attorea, chiarendo come gli accordi per la presenza del ricorrente a Piombino fossero di 2-3 giorni a settimana e tuttavia non escludendo il teste potesse essersi trattato anche di permanenza per l'intera settimana ("ADR quanto alla trasferta del [REDACTED] su Piombino, gli accordi erano di 2-3 gg a settimana per consentire di fare check in e check out, spesso poteva rimanere più lì perché c'erano riparazioni che portavano via più tempo, in tutto il periodo, dal 2012 al 2015 poteva essere che una settimana stava a Piombino 2-3 gg e l'altra settimana tutta la settimana"); inoltre il [REDACTED] confermava come ricorrente fosse l'unico addetto alla manutenzione a Fiorentina di Piombino ("ADR a Fiorentina di Piombino se non c'era [REDACTED] alla officina di manutenzione non c'era nessun altro, in quello scalo di Fiorentina era [REDACTED], l'unico ad occuparsi della gestione") e come si fosse occupato di tutte le attività del ciclo, compreso il controllo della corretta effettuazione delle operazioni di manutenzione ("ADR il [REDACTED] faceva lo spoglio sul carro, guardava le avarie, compilava il modulo e lo portava alla Opus e a seconda di cosa segnalato la ditta faceva il lavoro, il check out era il controllo delle lavorazioni eseguite ADR se la verifica era negativa il [REDACTED] rimandava il carro alla ditta perché dovevano essere finite le riparazioni, le ordinava lui alla ditta i lavori da fare").

Peraltro, risulta viepiù sintomatico che alla medesima mansione svolta dal [REDACTED] per il periodo di causa, risulti assegnato, in sostituzione del ricorrente, da maggio 2015, personale inquadrato proprio nel livello B qui reclamato.

La prova orale ha dunque consentito di accertare come il ricorrente abbia svolto mansioni, con carattere di prevalenza e continuità, dotate di quella professionalità ed autonomia operativa caratterizzanti il livello B richiesto, che deve dunque essere riconosciuto al ricorrente con la decorrenza indicata in ricorso, risultando invece irrilevante, a fronte della acquisizione del diritto al superiore inquadramento, la successiva assegnazione dello stesso, ad opera della parte datoriale, a diverse ed inferiori mansioni.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di giudizio sono poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo ex DM 55/14, avuto riguardo a natura (di causa di



lavoro) e valore indeterminabile, considerata la attività svolta in relazione a fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso:

- accerta e dichiara avere il ricorrente svolto mansioni corrispondenti al livello B CCNL Mobilità a far data dall'agosto 2012 e quindi il diritto di [REDACTED] al superiore inquadramento;
- per l'effetto dichiara tenuta e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, delle differenze retributive relative, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
- condanna infine parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre IVA e CPA e 15% per rimborso spese generali ex DM 55/14, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

LIVORNO, 14 giugno 2017

Il Giudice
dott. Francesca Sbrana

